

Quando un matrimonio è nullo?

1. Un matrimonio è valido quando gli sposi si scambiano un consenso idoneo, utilizzando le formalità stabilite, e in assenza di proibizioni particolari.

2. Un matrimonio è nullo quando chi si sposa, al momento di celebrare le nozze e di esprimere il suo “sì”, cioè il consenso nuziale, per uno o più motivi non può o non vuole dare un consenso da cui nasca una unione coniugale valida. A sommi capi i motivi sono sintetizzabili in tre gruppi:

2.1. Il consenso difettoso:

Chi si sposa deve avere una volontà sufficientemente libera e consapevole

- libera da costrizioni, intimidazioni, soggezioni
- non gravata da angustie psichiche e da ansie profonde
- non abbagliata da inganni, da errori determinanti, da condizioni

Chi si sposa deve averne la capacità

- capacità ai rapporti sessuali intimi
- capacità di assumere e attuare gli obblighi coniugali essenziali

Chi si sposa non deve escludere i principi fondamentali del matrimonio

- il matrimonio stesso
- il valore sacramentale del matrimonio
- il bene reciproco dei coniugi
- la indissolubilità
- la fedeltà ed unità del vincolo (contro ogni forma di poligamia)
- la prole (la procreazione ed educazione)

2.2. In assenza delle formalità necessarie

Per un cattolico il consenso deve essere manifestato davanti al legittimo ministro della Chiesa (il parroco o un chierico da lui delegato), alla presenza di due testimoni.

2.3. In presenza di impedimenti oggettivi

- mai dispensabili:

- Il legame esistente per un precedente matrimonio mai dichiarato nullo da un tribunale cattolico.
- Il legame di sangue tra fratello e sorella o tra genitore e figlio.
- Il matrimonio seguito ad un omicidio fatto per favorire il nuovo sposalizio.
- dispensabili, su responsabilità dell'Autorità ecclesiastica
- L'età minima.
- La parentela non strettissima (cugini).
- La diversità di religione.
- Il vincolo degli ordini sacri o del voto solenne di castità.